

Sintesi delle principali modifiche alla tassazione dei redditi di natura finanziaria introdotte dal D.L. n.66/2014

Si informa la Spettabile Clientela che il D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, ha modificato il regime di tassazione dei redditi di natura finanziaria; **di seguito si riportano in estrema sintesi le principali novità, rinviando al testo della richiamata norma per una completa informativa.**

Modifiche all'aliquota di tassazione

A decorrere dal 1° luglio 2014, l'aliquota di tassazione applicata agli interessi prodotti da conti correnti e depositi a risparmio, nonché ai redditi di natura finanziaria prodotti dalla maggior parte degli strumenti finanziari, passa dal 20% al 26%.

Conservano una aliquota di tassazione del 12,5% i redditi di natura finanziaria prodotti da titoli di Stato italiani ed equiparati e da obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella c.d. "white list"¹.

Passa dal 20% al 12,5% la tassazione dei redditi prodotti da obbligazioni emesse da enti territoriali degli Stati inclusi nella ridetta *white list*.

Tassazione degli interessi di conti correnti e depositi bancari

La ritenuta nella misura del 26% verrà applicata agli interessi di conti correnti e depositi bancari, anche rappresentati da certificati, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Tassazione dei dividendi azionari

La ritenuta, secondo la nuova aliquota del 26%, si applicherà ai dividendi incassati dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data in cui l'emittente ha deliberato i dividendi medesimi.

Tassazione di interessi e scarti di emissione di titoli obbligazionari emessi da banche

La nuova aliquota del 26% troverà applicazione sugli interessi e sugli eventuali scarti (disaggi) di emissione maturati dal 1° luglio 2014; secondo tale criterio cedole e scarti d'emissione in corso di maturazione alla data del 30 giugno 2014 verranno assoggettati, alla data di pagamento, alla nuova aliquota del 26% per la sola parte che maturerà dal 1° luglio 2014, mantenendo ferma l'aliquota previgente per la quota già maturata. Per assicurare tale trattamento fiscale:

- nel mese di luglio 2014 la Banca addebiterà al Cliente l'imposta sostitutiva sui redditi maturati al 30 giugno 2014, applicando la "vecchia" aliquota del 20%;
- in contestualità con l'addebito di cui sopra, la Banca accrediterà al Cliente l'importo derivante dall'applicazione della "nuova" aliquota del 26% sui redditi maturati al 30 giugno 2014;
- alla data di pagamento, verrà addebitata un'imposta sostitutiva del 26% su tutti gli interessi/scarti corrisposti, a prescindere dalla loro maturazione.

¹ Paesi e territori che assicurano un adeguato scambio di informazioni riportati nell'elenco di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche.

Tassazione dei redditi diversi ("Capital Gain")

Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria è previsto che l'aliquota del 26% si applichi alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014; per i titoli di Stato italiani ed equiparati, per le obbligazioni emesse da Stati inclusi nella *white list*, nonché per le obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati esteri sarà applicata l'aliquota del 12,5%.

Deducibilità delle minusvalenze realizzate prima del 1° luglio 2014 - In relazione alla compensazione tra le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 e le minusvalenze realizzate prima di tale data² è previsto che queste ultime siano dedotte per una quota pari al:

- 48,08% del loro ammontare, se realizzate entro il 31 dicembre 2011;
- 76,92% del loro ammontare, se realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014.

Affrancamento - Al fine di evitare che la variazione di aliquota possa avere effetto sui redditi maturati precedentemente il 1° luglio 2014, il decreto prevede la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto (in seguito anche "valore di carico") delle attività finanziarie possedute alla data del 30 giugno 2014; in altre parole mediante l'affrancamento, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, a decorrere dal 1° luglio 2014, potrà essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle attività finanziarie risultante al 30 giugno 2014; rimangono esclusi da tale possibilità i titoli di Stato italiani ed equiparati, le obbligazioni emesse da Stati *white listed* e da enti territoriali di quest'ultimi, nonché le quote di OICR. Mediante l'esercizio dell'opzione, il Cliente potrà beneficiare della tassazione del 20% su eventuali plusvalenze "latenti", cioè non realizzate, risultanti al 30 giugno 2014.

Il regime dell'affrancamento è facoltativo e, pertanto, per poterne usufruire è necessario che il Cliente eserciti un'opzione e che sia versata l'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20% delle plusvalenze che dovessero emergere dall'allineamento del valore di carico delle attività finanziarie.

I Clienti in regime "amministrato" potranno esercitare l'opzione rendendola alla Banca, con comunicazione scritta in forma libera da consegnare all'Agenzia presso la quale è intrattenuto il rapporto, **entro il 30 settembre 2014**; l'opzione dovrà essere obbligatoriamente riferita a tutte le attività finanziarie comprese nel singolo rapporto alla data del 30 giugno 2014 ed ancora detenute alla data di esercizio dell'opzione medesima; la Banca provvederà ad addebitare al Cliente l'imposta sostitutiva eventualmente dovuta.

² Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dal testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986